


23419-17



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**



RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 25 giugno 2015 la Corte di appello di Bologna confermava la condanna alle pene di giustizia irrogata dal Tribunale di Bologna in data 19 ottobre 2009 nei confronti di Ramzi Ben Youssef ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di un motociclo con l'attenuante di cui all'art. 648 cpv.c.p..

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of several loops and a vertical stroke.

1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, quale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione poiché la Corte di appello avrebbe dovuto fare applicazione del comma quinto dell'art. 131 bis cod.pen., e, conseguentemente, applicare la causa di non punibilità prevista da detta norma anche al caso della ricettazione attenuata, così come esattamente richiesto in sede di conclusioni del giudizio di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

L'art. 131 bis cod.pen stabilisce espressamente al primo comma che la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena". Il successivo comma quarto della stessa norma aggiunge poi che "ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".

Dall'analisi delle predette norme risulta pertanto ineludibile che la pena edittale massima dei reati per i quali è applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. è quella di anni cinque sia che essa sia prevista dalla fattispecie incriminatrice sia che essa risulti dalla applicazione di un'attenuante ad effetto speciale. Posto quindi che dall'interpretazione letterale della norma risulta invalicabile il suddetto limite di anni cinque di reclusione, quale pena massima edittale per i reati astrattamente non punibili per particolare tenuità, deve escludersi che il successivo quinto comma abbia voluto introdurre una disciplina derogatoria a quella generale; tale norma infatti, nel prevedere che la disposizione del primo comma, e cioè la non punibilità per tenuità nei limiti di pena indicati, si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o pericolo come circostanza attenuante, non costituisce alcuna eccezione generale al limite di pena ma si limita a prevedere che nei casi di fatti circostanziati lievi, ove la pena sia inferiore ad anni cinque, di tale elemento può tenersi conto due volte.

Il riconoscimento quindi di ipotesi c.d. lievi da parte del legislatore (648 cpv c.p., 609 bis ultimo comma c.p., 323 bis c.p.) non determina automaticamente l'applicabilità astratta a tutti i predetti reati della ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.pen. ma, soltanto, nei casi in cui per effetto dell'applicazione della circostanza speciale il limite di pena sia inferiore ad anni 5.

In tale senso è già intervenuta questa Corte affermando proprio che l'istituto della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di violenza sessuale attenuato dalla minore gravità del fatto. Ed in motivazione, la Corte ha osservato che la pena massima edittale, una volta applicata la riduzione minima di un giorno di reclusione per la diminuzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 609-bis cod. pen., è ampiamente superiore al limite di cinque anni di reclusione previsto per l'applicazione della speciale causa di non punibilità dall'art. 131-bis, stesso codice.

Tale essendo il principio deve escludersi che all'ipotesi di ricettazione attenuata di cui all'art.

648 cpv cod.pen. possa applicarsi la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e ciò in considerazione del limite di pena massima, pari ad anni sei, stabilito da detta norma.

In conclusione deve quindi affermarsi che la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. non trova applicazione ai casi di ricettazione attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen. in ragione del limite di pena pari ad anni sei superiore a quello previsto dal primo comma del citato art. 131 bis cod.pen..

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegua, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 aprile 2017


IL CONSIGLIERE EST.

Dr. Igrazio Pardo



IL PRESIDENTE

Dr. Piercamillo Davigo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 12 MAG. 2017



CANCELLIERE
Claudia Pianelli

